

PO SPP 07

PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DITTE ESTERNE

	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
DATA DI APPLICAZIONE	SPP	RSS Approvvigionamenti e Appalti	DdL
01 settembre 2017			
Edizione 00. Prima emissione Rev. 01. Revisione Responsabilità, Definizione qualifica fornitori Spazi Confinati AGESP Rif. PO SQ 04 Gestione Acquisti Rev. 05 Rev.02 Eliminata Tabella Lista di distribuzione, Modificato paragrafo 2 Applicabilità, Modificato paragrafo 5.1 Qualifica fornitori con inserimento dei subappaltatori, paragrafo 9 riferimenti normativi Rev.03 Aggiornato il processo di qualifica, inseriti schemi di processo e schema riassuntivo di gestione appalto			

SOMMARIO

1. SCOPO	3
2. APPLICABILITÀ	3
3. RESPONSABILITÀ	3
3.1 DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE	4
4. DEFINIZIONI	5
5. PROCEDURA	7
5.1 QUALIFICA DEI FORNITORI	7
PROPOSTA D'ORDINE	9
RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE	9
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE	9
QUALIFICA APPALTATORI CON ACCESSO A SPAZI CONFINATI	9
QUALIFICA APPALTATORI CHE OPERANO NEI CANTIERI EDILI	9
SUBAPPALTO	9
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI	10
RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	10
SCHEDA 1 Affidamento di lavori, forniture e servizi	11
SCHEDA 2 Affidamento di lavori, forniture e servizi: ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DUVRI	12
7. COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO	13
8. DETTAGLI OPERATIVI	14
Inizio delle attività	14
Documentazione integrativa	14
9. RIFERIMENTI NORMATIVI	15

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è quella di disciplinare le informazioni che devono essere richieste e trasmesse alle ditte esterne che svolgono attività lavorative nei siti operativi di AGESP e nei luoghi in cui la Società abbia la disponibilità giuridica.

La procedura è finalizzata a definire e prevenire i pericoli derivanti dalle eventuali attività interferenti dalla fase di qualifica del fornitore sino alla esecuzione dei lavori.

2. APPLICABILITÀ

Rientrano nel campo di applicazione della presente procedura tutte le ditte esterne, **anche individuali**, che svolgono lavori, servizi e forniture nei siti del gruppo AGESP e nei luoghi in cui la Società abbia la disponibilità giuridica.

La presente procedura si applica a tutti i settori del gruppo AGESP.

3. RESPONSABILITÀ

Azione	Responsabilità	Documento di riferimento
PROPOSTA D'ORDINE completa Indicare nelle note tecniche la classifica dell'appaltatore (1° o 2° livello, oppure Spazi Confinati o Cantieri edili) Nota: l'assenza del livello di sicurezza impedisce la presentazione della PdO	RUP	Mod. 03 PO SQ 04
Richiesta documentazione necessaria alla qualifica della ditta esterna	Ufficio Acquisti	Mod. 01a PO SPP 07 Mod. 01c PO SPP 07 Mod. 01d PO SPP 07 Mod. 01e PO SPP 07
Verifica della completezza della documentazione ottenuta	Ufficio Acquisti	Mod. 02a PO SPP 07 Mod. 02c PO SPP 07 Mod. 02d PO SPP 07 Mod. 02e PO SPP 07
Verifica l'adeguatezza della documentazione trasmessa dagli appaltatori e verifica il possesso dei requisiti.	SPP	Mod. 02a PO SPP 07 Mod. 02c PO SPP 07 Mod. 02d PO SPP 07 Mod. 02e PO SPP 07
Gestisce il processo di valutazione dei rischi da interferenza, organizza il sopralluogo con l'appaltatore e redige, ove necessario, il DUVRI	RUP o suo PREPOSTO di riferimento	Mod. 03 PO SPP 07 Mod. 04 PO SPP 07 Mod. 05 PO SPP 07
Supporta il processo di individuazione dei rischi interferenziali e propone le misure di riduzione o eliminazione del medesimo rischio	SPP	-

Azione	Responsabilità	Documento di riferimento
Trasmette agli appaltatori le fonti di pericoli conosciute o prevedibili e la gestione delle emergenze in ottemperanza al D.M. 10 del 16 marzo 1998 (La documentazione è trasmessa a tutti i fornitori ad esclusione dei soggetti che effettuano la mera fornitura di materiale)	RSS o suo PREPOSTO di riferimento	1. SCHEDE INFORMATIVE RISCHI: All. 01 PO SPP 07 - Sede via Marco Polo All. 02 PO SPP 07 - Sede via Canale All. 03 PO SPP 07 - Sede CMR e Ecopiazzole 2. MANUALE DELLE DITTE APPALTATRICI 3. IL PO SA 10 PIANO EMERGENZA APPALTATORI
Compila il DUVRI, quando necessario, e ne trasmette copia all'appaltatore.	RSS o suo PREPOSTO di riferimento	Mod. 05 PO SPP 07
Può effettuare verifiche presso l'area di lavoro.	RSS o suo PREPOSTO di riferimento RSPP	-
Gestisce i rapporti di gravi violazioni da parte degli appaltatori. Mantiene una lista aggiornata dei richiami formalizzati agli appaltatori.	RSS	-

3.1 DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE

Documenti di Registrazione	Responsabilità archiviazione
Mod. 01 PO SPP 07 – qualifica fornitori	Ufficio Acquisti
Mod. 02 PO SPP 07 – verifica di completezza	Ufficio Acquisti
Mod. 02 PO SPP 07 – verifica di adeguatezza	SPP
Mod. 03 PO SPP 07 – checklist valutazione rischi Interferenziali	RSS
Mod. 04 PO SPP 07 - Verbale di riunione e sopralluogo	RSS
Mod. 05 PO SPP 07 - DUVRI	RSS

4. DEFINIZIONI

CLASSIFICAZIONE	Definizione	Esempi (elenco indicativo e non esaustivo):
APPALTATORI DI PRIMO LIVELLO	Ditte esterne che svolgono esclusiva fornitura di materiali, o servizi di natura intellettuale.	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di tipo consulenziale • Aziende che effettuano esclusivamente attività di carico/scarico e consegna merci purché non svolgano attività con mezzi ed impianti che possono interagire con mezzi, strutture e personale aziendale (es. gru installate sul mezzo di trasporto, carrelli elevatori in dotazione al trasportatore);
APPALTATORI DI SECONDO LIVELLO	<p>Appaltatori che operano presso le sedi produttive di AGESP con interventi di durata inferiore ai 5 giorni uomo complessivi e che non svolgono interventi ad elevato rischio come quelli compresi nell'allegato XI del D. Lgs. 81/08 – a titolo di esempio si citano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di agenti cancerogeni e/o biologici. • presenza di atmosfere esplosive. • svolgimento di lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m. • svolgimento di lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. • svolgimento di lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. • svolgimento di lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di fornitura di beni di consumo ove sia prevista la presenza di personale del fornitore per attività intrinseche all'oggetto della fornitura del bene stesso (esempio rifornimento distributori automatici,) • Attività di minore manutenzione che non richieda l'accesso ai reparti produttivi ovvero non necessiti di interventi su impianti (esempio: manutenzione sistema informatico, manutenzione fotocopiatrici, etc.) • Imprese che svolgono servizi di verifica, controllo e manutenzione di mezzi e strutture importanti per la salute e sicurezza (es. manutenzione idranti ed estintori, controllo carroponi funi e catene, controllo ascensori). • Noli a caldo (noleggio di attrezzature per la movimentazione con autista per es. piattaforme e gru con autista) le attività di carico/scarico che necessitano di complesse apparecchiature di sollevamento (es. gru, ecc.). • Aziende che, pur avendo un contratto di appalto con AGESP, non operano all'interno di siti aziendali o di siti gestiti direttamente da AGESP (es. attività di spazzamento neve) - <u>purché non siano previste attività congiunte tra personale delle diverse aziende.</u>

CLASSIFICAZIONE	Definizione	Esempi (elenco indicativo e non esaustivo):
APPALTATORI DI TERZO LIVELLO	Appaltatori che operano all'interno delle sedi di AGESP con interventi di durata superiore a 5 giorni complessivi o che svolgono interventi ad elevato rischio come quelli compresi nell'allegato XI del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese di manutenzione e/o installazione impianti (elettrici e non). • Aziende incaricate del carico e dello smaltimento dei rifiuti dai centri multi raccolta. • Aziende di manutenzione idraulica, elettrica o edile; • Imprese di pulizie. • Imprese che svolgono all'interno delle sedi aziendali attività di fabbro, falegname, imbiancatura muri, ecc.
APPALTATORI CHE OPERANO IN SPAZI CONFINATI	Ditte appaltatrici che operano all'interno di spazi confinati	<ul style="list-style-type: none"> • Spurghi • Manutenzione e pulizia vasche perdenti • Accesso ai locali tecnologici delle fontane, piscine, laghetti, loculi sotterranei cimiteri, cabine elettriche interrato e tutti gli altri ambienti che presentano difficoltà di accesso per dimensione e geometria, rischio di atmosfere ipossiche o contaminate da sostanze pericolose.
APPALTATORI CHE OPERANO IN CANTIERI EDILI	Ditte appaltatrici che operano all'interno di cantieri edili, lavoratori autonomi e ditte individuali o che sono oggetto di sub-appalto in tali ambiti.	

5. PROCEDURA

5.1 QUALIFICA DEI FORNITORI

I fornitori sono classificati sulla base dei criteri descritti nel capitolo 4 DEFINIZIONI, in base all'impatto da essi generato sulle attività di AGESP e sull'impatto che le attività di AGESP generano nei confronti del loro personale.

La documentazione richiesta agli appaltatori descritta nei modelli allegati sarà variabile sulla base del livello di sicurezza assegnato.

La non trasmissione della documentazione richiesta o la trasmissione parziale potrà comportare l'esclusione dal contratto di appalto o il blocco della procedura di acquisto.

La procedura di qualifica segue il flusso descritto nello schema qui riportato:

PROPOSTA D'ORDINE

In fase di predisposizione di richiesta di affidamento di appalto a ditta esterna specializzata, come previsto dalla PO SQ 04, l'RSS compila il Mod. 03 PO SQ 04 identificando il livello di sicurezza da applicare. L'assenza dell'indicazione del livello di sicurezza impedisce la trasmissione della PdO.

RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Ufficio Acquisti, prima dell'affidamento del contratto/incarico/ordine, procede alla richiesta all'appaltatore della documentazione necessaria per qualificare l'azienda trasmettendo la documentazione prevista dal Mod. 01 PO SPP 07.

In caso di subappalto autorizzato l'appaltatore si fa carico della trasmissione dei moduli di qualifica al subappaltatore e della restituzione di questi moduli compilati ad AGESP.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La completezza della documentazione trasmessa dalla ditta appaltatrice è vista dall'Ufficio Acquisti mentre l'adeguatezza della documentazione è verificata dal Servizio Protezione e Prevenzione.

La registrazione di completezza e adeguatezza avviene mediante la check list di verifica Mod. 02 PO SPP 07.

QUALIFICA APPALTATORI CON ACCESSO A SPAZI CONFINATI

In recepimento alla normativa cogente le ditte specializzate, incluse Ditte individuali e Imprese Familiari, con accesso agli spazi confinati devono essere in possesso di specifiche qualifiche così come definito dal Mod. 01 d SPP07.

QUALIFICA APPALTATORI CHE OPERANO NEI CANTIERI EDILI

Nel caso in cui le attività riguardino un cantiere edile, la qualifica dell'impresa e la verifica della documentazione sono affidate al Responsabile dei Lavori in collaborazione con il SPP e con la collaborazione del Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) se nominato (obbligatorio nel caso operino due o più imprese nello stesso cantiere anche non contemporaneamente).

SUBAPPALTO

L'applicazione delle regole della qualificazione è d'obbligo anche nei confronti di eventuali imprese subappaltatrici.

In caso di sub-appalto, il Committente AGESP verifica e valuta anche la documentazione ottenuta dal subappaltatore il quale ha l'onere di trasmettere ad AGESP la modulistica per la qualifica del fornitore rispettando quanto indicato nella presente procedura e nei moduli che la accompagnano.

Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente AGESP.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

L'autorizzazione concessa da AGESP ad aziende esterne (es. elettricisti, idraulici, imbianchini, imprese edili, ecc) ad operare, deve essere effettuata solo a seguito della valutazione dei rischi che possono generarsi dalla contemporanea presenza del personale di più aziende (AGESP e l'azienda terza) MOD. 03 PO SPP 07 e dalla compilazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI), ove previsto dalla normativa vigente.

AGESP trasmette alla ditta appaltatrice le informazioni connesse ai rischi presenti presso le aree entro cui è chiamata ad operare e sulla base della natura delle lavorazioni che saranno svolte dalla ditta esterna. Dal confronto con le informazioni trasmesse dall'appaltatore è elaborato il DUVRI secondo quanto previsto nel Mod. 05 PO SPP 07.

RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Qualora l'appalto preveda rischi interferenti, anche se eliminabili con interventi organizzativi, l'RSS o il PREPOSTO Responsabile referente di AGESP, dovrà convocare il rappresentante legale della ditta appaltatrice (o un suo delegato) a una riunione di cooperazione e coordinamento.

A seguito della riunione si dovrà stendere il verbale di coordinamento utilizzando la modulistica predisposta (Mod. 04 PO SPP 07) e successivamente inviarlo all'appaltatore per la firma di accettazione e condivisione.

Al fine di sintetizzare quanto previsto dalla normativa di sicurezza relativa agli appalti e agevolare la selezione dei documenti necessari, si è provveduto a schematizzare nel seguito le prescrizioni che portano alla valutazione dei rischi interferenziali, o di altro documento di coordinamento della sicurezza (PSC o PSS).

Nel *flow chart* SCHEDA 1, riportata qui di seguito, sono schematizzate le modalità di affidamento lavori, servizi e forniture.


Nella SCHEDA 2 sono riportate le ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DUVRI.

Per individuare e valutare ed individuare i rischi interferenziali e la scelta delle misure da adottare è sempre necessario utilizzare il Mod. 03 PO SPP 07 Check list

Se la compilazione di tale scheda dovesse evidenziare che, le misure di prevenzione e protezione individuate non consentono l'eliminazione completa dei rischi interferenti, o nell'eventualità in cui la complessità dell'appalto lo giustifichi, il RSS richiederà la collaborazione del SPP per una valutazione approfondita dei rischi.

Qualora sia necessario, il DUVRI dovrà essere redatto utilizzando il format definito nel MOD. 05 PO SPP07 – Format DUVRI

SCHEMA 1 Affidamento di lavori, forniture e servizi



SCHEDA 2 Affidamento di lavori, forniture e servizi: ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DUVRI

SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

Prestazioni di natura intellettuale per l'esecuzione delle quali è richiesta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, tenuti dagli ordini e collegi professionali sotto la vigilanza dello Stato; servizi di consulenza, studio, ricerca ed affini resi da esperti di provata competenza ed alta professionalità; attività diverse da quelle di cui sopra aventi comunque ad oggetto prestazioni intellettuali ad alto contenuto di professionalità, resi da esperti di provata competenza.

MERE FORNITURE DI MATERIALE O ATTREZZATURE

Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede di produzione ovvero deposito, all'ufficio arrivi del/della committente/stazione appaltante.

LAVORI O SERVIZI DI DURATA INFERIORE AI 5 GG/uomo.

- Lavori su strutture o impianti di piccola entità all'interno dei locali uffici commerciali ed amministrati, spogliatoi e ristoro (esclusi i lavori in cantieri temporanei e mobili regolamentati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i).

Si tenga presente che il Ministero del Lavoro in risposta ad una specifica domanda su cosa si devono intendere "lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni" ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis ha risposto: "... *Alla luce di quanto sopra si ritiene che i cinque giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. ...*"

NB: Le esclusioni dal DUVRI non si applicano nel caso in cui le attività si svolgano in luoghi che comportino l'esposizione a rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, ATMOSFERE ESPLOSIVE, o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI. (art. 26 comma 3bis D. Lgs. 81/08).

7. COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO

La quantificazione degli oneri per la sicurezza del lavoro per eliminare/ridurre i rischi interferenti, quale parte integrante del DUVRI, è a carico del Committente.

Tali costi valutati preliminarmente alla stesura del contratto di appalto, non sono soggetti a ribasso e devono essere calcolati in maniera analitica e non a percentuale.

Per l'analisi dei costi potrà essere utilizzata la tabella inserita nel Mod. 03 PO SPP 07 CHECK LIST GESTIONE RISCHI INTERFERENZA.

Se l'analisi dei rischi interferenziali evidenzia che gli stessi possono essere controllati e/o eliminabili tramite provvedimenti organizzativi e/o con il rispetto delle prescrizioni previste, si ritiene superflua la quantificazione dei costi secondo la scheda sopracitata.

Nel caso in questione, nel DUVRI, i costi per la sicurezza sono pari a zero e dovrà essere indicato che i provvedimenti organizzativi necessari sono da ritenersi compensati tra le parti negli oneri generali.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

I costi di stesura ed elaborazione di procedure operative e d'istruzioni di lavoro non sono direttamente imputabili come costi della sicurezza legati ai singoli appalti, ne deriva pertanto che possono essere gestiti come costi organizzativi propri dell'azienda committente, e non stimati occasionalmente.

Si prospettano alcuni esempi dei costi da inserire all'interno del DUVRI:

ELENCO PREZZI UNITARI - EPU

	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
1.0	Riunioni di coordinamento delle attività per la sicurezza delle figure preposte alla sicurezza e alla gestione dei lavori.	h/persona	
2.0	Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale Specifici - DPI, (Casco, Tute anti elettrostaticità; ecc.) comprensiva di formazione e addestramento sull'utilizzo ai lavoratori.	A corpo	
3.0	Sfasamento temporale delle attività: Maggiori oneri per lo spostamento temporale delle attività per la riduzione o eliminazione dei rischi di interferenza.	Ora	
4.0	Isolamento, delimitazione, interdizione e pulizia di aree/locali di lavoro.	A corpo	

8. DETTAGLI OPERATIVI

Il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici sono responsabili del rispetto di questa procedura che costituisce parte integrante del contratto d'appalto o dell'ordine.

Per ogni attività svolta presso AGESP, l'appaltatore deve individuare un Responsabile dell'Appalto (Preposto), competente ed addestrato, sia per i propri dipendenti, che per eventuali sub-appaltatori.

Il Responsabile dell'Appalto della ditta appaltatrice è responsabile per il controllo e la vigilanza dei propri dipendenti, per verificare il rispetto della normativa applicabile e della politica AGESP attuata.

I lavoratori dell'appaltatore devono essere a conoscenza e rispettare tutte le regole e le politiche inerenti il sistema AGESP durante il lavoro.

L'appaltatore è responsabile per gli atti e le omissioni di eventuali subappaltatori, nonché la conformità ai requisiti della presente procedura.

L'appaltatore è tenuto, qualora non provvedano i subappaltatori in via diretta, a trasmettere ad AGESP i documenti di qualifica a tutti i subappaltatori. AGESP si riserva il diritto di non approvare una valutazione di un sub-appaltatore a suo insindacabile giudizio.

Inizio delle attività

Prima di autorizzare l'accesso alle zone operative o qualsiasi intervento sugli impianti di AGESP, il RUP che gestisce la ditta esterna, dovrà assicurarsi che l'azienda esterna abbia sottoscritto quanto indicato nella documentazione inerente i rischi interferenziali.

Tale documentazione dovrà essere detenuta dal RSS responsabile dell'area oggetto dell'intervento; quest'ultimo è tenuto a verificare se le condizioni di sicurezza vigenti in azienda siano sufficienti a gestire i nuovi rischi introdotti dalla società esterna oppure se sia necessario implementarle.

Il RUP, direttamente o attraverso un preposto, dovrà verificare che solo il personale autorizzato acceda alle aree di lavoro oggetto dell'appalto. All'interno delle suddette aree il RSS dovrà verificare che le misure preventive e protettive concordate siano attuate correttamente.

Qualora il RUP rilevasse difformità da quanto sopra descritto dovrà sospendere l'esecuzione di lavori fino a quando le condizioni di sicurezza saranno ripristinate.

Documentazione integrativa

Quando i contratti prevedono periodi lunghi di presenza di personale di ditte esterne, è possibile che si vengano a creare situazioni di rischio non previste nelle schede di coordinamento standard. I Responsabili di Settore dovranno quindi assicurare la trasmissione di informazioni aggiuntive alle ditte potenzialmente interessate da tali nuove informazioni.

9. Riferimenti normativi

La presente procedura deriva dagli obblighi previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/08: Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

(...)